



COMUNE DI
CORTONA

PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2022/997	22/11/2022	Tecnico Urbanistica e pianificazione del territorio
Relatore: MEONI LUCIANO		

OGGETTO:

Istanza di variante non sostanziale all'Autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito in Locf. Ferretto. Proprietà: Giuliana Bioenergia s.a.a.r.l. ADOZIONE VARIANTE AL RU AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 65/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Delibera della Giunta Provinciale n.135 del 15/03/2012, è stato approvato il progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, a biogas, e relative opere connesse e funzionali presentato da Giuliana Bioenergia Società Agricola srl;

- che con Provvedimento Dirigenziale n.181/EC del 07/12/2012 e successivo n.19/EC del 20/02/2014 sono state approvate, rispettivamente, le varianti in corso d'opera e le modifiche non sostanziali riferite al suddetto impianto;

- che con Provvedimento Dirigenziale n.117/EC del 15/12/2014 sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto impiantistico;

- che con Decreto Dirigenziale n.13069 del 02/12/2016 è stata rilasciata autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 29/12/2003, n.387 alla variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012, rilasciata dalla Provincia di Arezzo;

- che in data 14/06/2022 con nota pervenuta a questa Amministrazione con prot. N. 19929 è stata data comunicazione di avvio della Conferenza dei Servizi asincrona per l'istanza di autorizzazione unica per la variante non sostanziale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas;

- che in data 06/10/2022 con prot. n. 33187 è pervenuta la nota della Regione Toscana- Direzione Ambiente ed energia – Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamento atmosferico, con la quale sono state trasmesse le integrazioni prodotte dalla Ditta invitando il comune di Cortona al rilascio della determinazione di competenza entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota;
- che come comunicato nella nota del 06/10/2022, il procedimento di avvio della Conferenza dei Servizi sopra richiamata risulta concluso in data 22/09/2022;
- che non è prevista nessuna modifica strutturale dell'impianto tecnologico, ma solamente un cambio di ragione sociale per esigenze contabili, con la perdita del requisito di IAP e quindi il venir meno dell'obbligo di prevalenza dell'auto approvvigionamento;
- che la richiesta in questione risulta composta dai seguenti elaborati:
 - Planimetria installazione;
 - Relazione variante
 - Relazione preliminare ambientale
 - Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022

Evidenziato che , l'Ufficio Tecnico , ha inviato alla Regione Toscana il seguente parere:

“VERIFICATO che la modifica richieste pur non avendo natura edilizia riguarda la modifica della ragione sociale del gestore dell'impianto di Biomasse, con la perdita del requisito di IAP ed assume quindi valenza urbanistica;

VERIFICATO altresì che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 387/2003 all'art. 12 co. 7 “gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” ;

CHE sempre l'Art. 7 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce al comma 3 che “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

CHE, ai sensi dell'Art. 42 del L.Ggs. 267/00, l'organo deputato ad esprimersi in materia di Governo del Territorio è il Consiglio Comunale del Comune di Cortona;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza in materia edilizia/urbanistica, alla variante non sostanziale all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) sito nel Comune di Cortona, Loc. Ritorto di cui all'Autorizzazione Unica della provincia di Arezzo n.135 del 15/03/2012 e s.m.i, con le seguenti condizioni:

- *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
- *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
- *poiché la modifica dell'Attività in oggetto comporta variante al Regolamento Urbanistico da approvarsi contestualmente all'Autorizzazione Unica come previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, sulla variante in oggetto dovrà esprimersi il Consiglio Comunale del Comune di Cortona in quanto organo deputato a legiferare in materia di governo del territorio.”*

Che, pertanto la variante in oggetto dovrà essere integrata delle NTA riportanti le seguenti prescrizioni:

- *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
- *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

Verificato che al momento non risultano acquisiti ulteriori segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati interessati fatto salvo quanto verrà successivamente acquisito dalla conferenza dei servizi avviata in data 20/05/2022;

Verificato che la modifica richiesta pur non avendo natura edilizia riguarda la modifica della ragione sociale del gestore dell'impianto di Biomasse, con la perdita del requisito di IAP ed assume quindi valenza urbanistica;

Verificato altresì che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 387/2003 all'art. 12 co. 7 *“gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”* ;

che sempre l'Art. 7 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce al comma 3 che *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

Ricordato che la Variante al RU in oggetto prevede l'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas.

Evidenziato che detta variante in oggetto riguarda la modifica della ragione sociale di un'opera esistente, pertanto, ai sensi dell'Art. 25 co.2 della L.R. 65/14 non risulterebbe soggetta alla conferenza di copianificazione, salvo quanto verrà eventualmente stabilito successivamente nella definizione del percorso approvazione della presente variante al RU.

Verificato che detta variante, tenuto conto di quanto stabilito dalla L.R. 65/14 e dal PIT-PPR, non risulta in contrasto con le disposizioni di cui al Titolo V della L.R. 65/14 e il procedimento di formazione della variante dovrà rispettare i termini di cui agli Artt. 93 e 96 della L.R. 65/14.

Tenuto conto di come la stessa L.R. 65/14 all'Art. 1 stabilisce che Comuni, Province e Regioni perseguano *“lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole”* e ancora *“una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca [...] la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici”*.

Precisato che questa Amministrazione provvederà successivamente a pubblicarne il relativo avviso sul BURT rendendo accessibili gli atti in via telematica e dandone comunicazione alla Regione e Provincia e che gli interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncerà l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la presente variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

Ritenuto che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 238 co.1 della L.R. 65/2014 sono comunque ammesse le varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato.

Verificato che, ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 3 co.2 lett. a) per la variante in oggetto non sono state effettuate nuove indagini in quanto detta variante riguarda esclusivamente la modifica normativa riguardante la perdita del requisito di IAP da parte del soggetto gestore dell'impianto.

Dato atto pertanto che le indagini geologiche sono state depositate in occasione dell'ultima variante generale al RU n. 7bis con il n. numero 3696 in data 18/12/2018 e in data 15/10/2019 con prot. n. 2019/34257 la regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Sede di Arezzo, ha comunicato l'esito positivo del controllo ai sensi dell'art. 9, comma 1 dello D.P.G.R. 53/R/2011.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto stabilito all'art. 28bis della L.R. 65/2014 la variante in questione non è soggetta ad avvio del procedimento.

Che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine

l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010, in data 24/11/2022 dall'autorità competente in materia di VAS la quale ha ritenuto di poter escludere la variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Valutato che ai sensi dell'Art. 36 e seguenti della L.R. 65/2014, tenuto conto dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti dal Presente Progetto, il garante della comunicazione ha provveduto alla stesura di un rapporto in ordine alla presentazione della Variante al RU e dei suoi contenuti e che lo stesso è stato pubblicato sul sito del comune.

Vista la relazione del responsabile del procedimento con la quale si accerta e si certifica che il procedimento relativo all'adozione della variante in oggetto è stato svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Visti gli elaborati da adottare e costituenti il progetto relativo alla Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona di seguito riportati:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022
- Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 16 della L.R. 65/2014
- Rapporto del Garante della Comunicazione
- NTA riportanti le seguenti prescrizioni:
 - *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
 - *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

Vista la L.R.T. n. 65/2014;

Visto l'art.42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare il co.2 lett b) nel quale si stabilisce che "*il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] piani territoriali e urbanistici*";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif.;

Richiamato l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

DATO ATTO che

Tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO dell'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas presentata dalla Società Agricola Giuliana Bioenergia con le seguenti prescrizioni:

- i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;
- le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;

2) DI PRENDERE ATTO del Parere dell'Autorità Competente in materia di VAS espresso in data 24/11/2022;

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, la Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata **Variante al RU n. 17**) relativa all'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas presentata dalla Società Agricola Giuliana Bioenergia e composta dai seguenti elaborati:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022
- Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 16 della L.R. 65/2014
- Rapporto del Garante della Comunicazione
- NTA riportanti le seguenti prescrizioni:
 - *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
 - *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

3) DI STABILIRE CHE l'adozione della variante al RU suddetta è subordinata al buon esito della Conferenza dei Servizi, asincrona e con valenza di variante allo strumento urbanistico, di autorizzazione del progetto di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo e relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas, presentata dalla Società Agricola Giuliana Bioenergia;

4) DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Urbanistica nonché Responsabile del Procedimento per l'approvazione della presente variante al Regolamento Urbanistico di compiere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, da espletare in seguito all'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'Art. 34 della L.R. 65/14 qualora, nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito, non siano pervenute osservazioni, la Variante al RU diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto senza ulteriori passaggi in Consiglio Comunale. Nel caso di pervenute osservazioni, invece, la variante sarà nuovamente sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per le determinazioni da assumere in ordine alle

osservazioni presentate.

6) VISTA l'urgenza, con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, Con voto